

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 2

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO E
DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE E DELLE COLLEGATE
CANDIDATURE A PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

ISTRUZIONI

2

INDICE

PARTE PRIMA ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative	Pag. 11
§ 2 - Elenco dei documenti necessari	Pag. 12
§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.....	Pag. 13
§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista	Pag. 18
§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista	Pag. 21
§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune.....	Pag. 22
§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.....	Pag. 22
§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag. 25
§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea)	Pag. 25
§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo	Pag. 26
§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista	Pag. 26
§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature	Pag. 26
§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.....	Pag. 27
§ 14 - Sanzioni penali	Pag. 27

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.	Pag. 28
§ 16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione	Pag. 33
§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale	Pag. 34
§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto.....	Pag. 34
§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati.....	Pag. 35

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 20 - Carattere facoltativo della designazione.....	Pag. 36
§ 21 - Modalità della designazione	Pag. 36
§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.....	Pag. 38
§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista	Pag. 38
§ 23 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 38

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco	Pag. 40
§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.....	Pag. 40

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco - Norme di disciplina	Pag. 41
§ 27 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale	Pag. 44
§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto	Pag. 44
§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo	Pag. 45

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO E SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

N. 1	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 47
N. 1 bis	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 67
N. 1 ter	Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale.	Pag. 49
N. 2	Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.	Pag. 51
N. 3	Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni.	Pag. 52
N. 3 bis	Modello di delega per la presentazione della lista dei candidati a consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è richiesta sottoscrizione.	Pag. 53
N. 4	Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali	Pag. 54
N. 5	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 55
N. 5 bis	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 75
N. 5 ter	Modello di dichiarazione di collegamento della lista di candidati a consigliere comunale alla candidatura a Sindaco.	Pag. 56

* Nella Sezione Allegati, la modulistica è distinta in due parti con riferimento alle fasce demografiche fino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti.

N. 5 quater	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura a consigliere comunale.	Pag. 57
N. 6	Modello di dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.	Pag. 58
N. 6 bis	Modello di dichiarazione del candidato a consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.	Pag. 59
N. 7	Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.	Pag. 60
N. 8	Mod. n. 9 CS - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.	Pag. 61
N. 9	Mod. n. 9 CS/1 bis - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.	Pag. 81
N. 10	Mod. n. 11 CS - Comunicazione al sindaco delle candidature ammesse.	Pag. 62
N. 11	Mod. n. 12 CS - Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale.	Pag. 63
N. 12	Mod. n. 15 CS - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 64
N. 12 bis	Mod. n. 15 CS/1 - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 84
N. 13	Modello di dichiarazione prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione Europea, candidati alle elezioni comunali.	Pag. 65

PARTE SECONDA
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1 - Norme legislative	Pag. 86
§ 2 - Elenco dei documenti necessari	Pag. 86
§ 3 - Lista dei candidati	Pag. 87
§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista	Pag. 88
§ 5 - Termini per la presentazione delle liste dei candidati ...	Pag. 90
§ 6 - Legittimazione alla presentazione della lista dei candidati Ufficio di ricezione	Pag. 90
§ 7 - Esenzione dalla tassa di bollo	Pag. 90
§ 8 - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.....	Pag. 90
§ 9 - Sanzioni penali.....	Pag. 91
§ 10 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista	Pag. 91
§ 11 - Dichiarazione di accettazione della candidatura.....	Pag. 92
§ 12 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag. 93
§ 13 - Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste.....	Pag. 93
§ 14 - Contrassegno di lista	Pag. 94
§ 15 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996 n. 197 (<i>Cittadinanza europea</i>)	Pag. 94
§ 16 - Candidato a Presidente di circoscrizione	Pag. 95

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 17 - Adempimenti del segretario comunale.....	Pag. 97
§ 18 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.	Pag. 97

CAPITOLO III

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19 - Carattere facoltativo della designazione	Pag. 104
§ 20 - Modalità della designazione	Pag. 104
§ 21 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista	Pag. 105
§ 22 - Requisiti dei rappresentanti di lista	Pag. 106
§ 22 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 106

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 23 - Adempimenti di competenza del sindaco	Pag. 108
§ 24 - Vigilanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.....	Pag. 108

ALLEGATI

**MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI
CANDIDATI AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE**

Allegato n.1	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale	Pag. 110
Allegato n.1bis	Modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di liste di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale	Pag. 112
Allegato n.2	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente e di non candidatura presso altre circoscrizioni	Pag. 114
Allegato n.3	Modello di dichiarazione di collegamento della lista dei candidati a consigliere circoscrizionale alla candidatura di Presidente	Pag. 115
Allegato n.4	Modello di adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	Pag. 116
Allegato n.5	Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizione	Pag. 117
Allegato n.6	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura a consigliere di circoscrizione	Pag. 118
Allegato n.7	Modello di dichiarazione del candidato a Presidente resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97	Pag. 119
Allegato n.8	Modello di certificato collettivo attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali	Pag. 120
Allegato n.9	Modello di dichiarazione del candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97 e art. 9, comma 3, della l.r. 6/11	Pag. 121
Allegato n.10	Modello di certificato collettivo attestante l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali	Pag. 122
Allegato n.11	Modello n. 9 Q Ricevuta di presentazione di lista di candidati da rilasciarsi da parte del segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente	Pag. 123
Allegato n.12	Modello n. 9 Q bis Ricevuta di presentazione di lista di candidatura senza obbligo di sottoscrizione	Pag. 124
Allegato n.13	Modello n. 11 Q Comunicazione al Sindaco delle candidature ammesse	Pag. 125
Allegato n.14	Modello n. 12 Q Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale della circoscrizione	Pag. 127
Allegato n.15	Modello n. 15 Q Manifesto delle liste dei candidati	Pag. 128
Allegato n.16	Modello di dichiarazione attestante la presentazione della lista insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno	Pag. 129

PARTE TERZA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3	Pag. 131
Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana	
Legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84	Pag. 173
Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali	
Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29	Pag. 178
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.	
Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31	Pag. 180
Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.	
Legge 21 marzo 1990, n. 53	Pag. 193
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	
Legge 8 giugno 1990, n. 142	Pag. 198
Art. 13, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.	
Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7	Pag. 201
Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica	
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26	Pag. 223
Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.	
Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17	Pag. 245
Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.	
D. Leg.vo 12 aprile 1996, n. 197	Pag. 248
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.	
Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35	Pag. 252
Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.	

Legge regionale 5 aprile 2011, n. 6	Pag. 271
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali	
Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7	Pag. 283
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.	
D. Leg.vo 31 dicembre 2012, n. 235	Pag. 285
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	
Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8	Pag. 302
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere	
Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11	Pag. 305
Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.	
Legge regionale 10 luglio 2015, n. 12	Pag. 311
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.	
Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17	Pag. 313
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali.	
Legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.	Pag. 322
Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.	
Legge regionale 5 maggio 2017, n. 7.	Pag. 324
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali	
Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3.	Pag. 326
Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.	
Legge regionale 3 marzo 2020, n. 6.	Pag. 328
Rinvio dell'elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie	
Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5	Pag. 331
Norme in materia di enti locali.	
Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13	Pag. 337
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.	
D.A. n. 86 del 24.03.2022 e relativi allegati	Pag. 341
Modelli di scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale.	
D.A. n. 86 del 24.03.2022 - Chiarimenti e integrazioni	Pag. 355
Legge regionale 19 febbraio 2026, n. 4.	Pag. 357
Norme riguardanti gli enti locali.	

PARTE PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPITOLO I PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative.

Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati a consigliere comunale e delle candidature a sindaco sono contenute negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, richiamato espressamente dall'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, negli artt. 6, 7 e 9 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, nella legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 e successive modifiche ed integrazioni, delle quali si rilevano quelle fondamentali introdotte dalla legge regionale 11 agosto 2016 n. 17. Si richiamano, altresì, le modifiche introdotte in materia, dalla legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 che ha introdotto la doppia preferenza di genere, dalla legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, dalla legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 norma in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 6 rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie, dalla legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 norme in materia di enti locali e dalla legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

Tale disciplina ha subito notevoli innovazioni, specie per l'introduzione del principio di collegamento delle candidature a sindaco alle liste dei candidati a consigliere comunale, per effetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 12 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; le citate disposizioni di cui alla legge regionale n. 35/97 hanno inciso sul contenuto di alcune delle norme su richiamate; inoltre, la legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 ha introdotto la novità della doppia preferenza di genere, mentre la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, ha introdotto una serie di importanti novità in materia di

composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali, di consigli circoscrizionali e di status degli amministratori locali.

E' opportuno evidenziare che, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha introdotto, per le elezioni amministrative degli enti locali, il contenzioso endoprocedimentale finalizzato alla immediata impugnativa degli atti di esclusione dal procedimento preparatorio.

§ 2 - Elenco dei documenti necessari ⁽¹⁾

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione di documenti, alcuni dei quali vengono schematizzati, in via esemplificativa, nella sezione degli allegati di questo volume, e che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi. Detti documenti possono così riassumersi:

1) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e collegata candidatura a sindaco; **è opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, e per ultimo modificato dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 in seno alla lista dei candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista. Questa norma ha efficacia a prescindere dalla classe di popolazione alla quale appartiene il comune.**

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune;

4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) modello di contrassegno di lista;

7) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).

(1) l'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 3, comma 11, della legge 5.05.1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa, non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (C.d.S., Sez. V, n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).

§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

A) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35): Al riguardo, si rileva che il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) ha avuto corso dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che ha comportato le seguenti composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

Composizione della Giunta comunale

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 incide sulla *composizione delle giunte comunali* ed è diretto a sostituire l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di **“numero massimo di assessori”** che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non è stata tuttavia di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che *“I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*, per cui, nei primi **sessanta giorni** dalla entrata in vigore della legge stessa, era necessario un **adeguamento dello Statuto dell'Ente**.

Il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che, *“In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.”* per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, **“il numero massimo degli assessori è comunque determinato”** in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991.

Successivamente è intervenuta la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la quale all'art. 13, comma 3, ha disposto che *“All'art. 1, comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 03 aprile 2019, n. 3 la cifra “10.000” è sostituita dalla cifra “5.000”*.

Pertanto, per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute, ovvero la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 e la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la nuova composizione delle Giunte comunali è rimodulata secondo il seguente schema:

numero massimo assessori con nuova normativa

Popolazione comune	numero massimo di assessori
Fino a 5.000 abitanti	4
da 5.001 a 30.000 abitanti	5
da 30.001 a 100.000 abitanti	7
da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di Liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore	9
da 250.001 a 500.000 abitanti	10
Più di 500.000 abitanti	11

Conseguentemente, la composizione numerica delle liste potrà essere la seguente, per quanto attiene il numero minimo e massimo dei soggetti candidati:

- almeno 7 e non più di 10 nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti

Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

B) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale (comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 05.04.2011 n. 6). La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai soggetti delegati delle liste interessate.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4, comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, si dovrà procedere, in conformità al criterio fissato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.

- da 16 a 24 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- da 24 a 36 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La composizione dei consigli comunali è stabilita dall'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2015.

§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche indicato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Si allegano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello nella sezione degli allegati di questo volume.

I requisiti sostanziali di cui sopra sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:

- da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 l.r. 35/97).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l'elezione del consiglio comunale ⁽²⁾.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (vedi allegati).

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista.

Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia presente oltre al simbolo della lista l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;

- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;

- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;

- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sotto-

(2) - Il collegamento si effettua con una lista nei comuni con popolazione sino a 15.000, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

scrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi all. n. 2).

Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7, comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35). Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n. 3 bis).

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti soggetti: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

d) Contrassegno della lista.

Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di

contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3/60).

I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi.

Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro af-

fidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva. **Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.**

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. Di fatto l'indicazione dei delegati è fondamentale visti i compiti e gli adempimenti agli stessi assegnati dalla legge (ex art. 3, comma 2, l.r. n. 35/1997).

§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito richiesto. Tali certificati potranno essere anche collettivi (allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta. Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dello art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda il § 4.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà opportuno.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare *sic et simpliciter* la candidatura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento rispettando la medesima procedura. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V - dec. n. 1384/1998) che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla composizione della lista, ma soltanto sul diritto all'elezione del rinunciatario.

Si allegano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. ⁽³⁾ e di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. (Art. 143 - comma 11 - Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.)

Qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, ciò comporterà la eliminazione della candidatura. Si riportano, qui di seguito, i principi contenuti nell'art. 7, commi 5, 6 e 7,

(3) Al riguardo si rimanda alla nota n. 13 di pag. 90

della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all'albo pretorio. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti

Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

Ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, deve dichiarare:

a) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- il collegamento con una lista di candidati presentata per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2, comma 2, l.r. n. 35/97).

b) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate (art. 3, comma 2, l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. 6/11)).

§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in unico atto.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate al precedente § 6 per il rilascio dei certificati per i presentatori delle liste.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo (all. n. 7).

§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea).

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96. Riguardo all'elettorato passivo i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di con-

vocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Si precisa, tuttavia, che l'eleggibilità in questione afferisce alla candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all'eventuale nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con circolare del Ministero dell'Interno del 16.4.1996.

In detta circolare, peraltro, si specifica: "Tale limitazione, espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva, trova giustificazione nell'esigenza di assicurare che funzioni e competenze statali, attribuite dall'ordinamento nazionale agli anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai cittadini italiani".

§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono esenti da bollo. (Cfr. Tabella di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni).

§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature intesa come loro "materiale" consegna alla autorità competente deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Poiché come sarà in seguito illustrato, la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature.

Le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate candidature a sindaco, con i relativi allegati, vanno presentate

alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione; la presentazione può avvenire durante il normale orario d'ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12,00 (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29).

Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è facoltà delle amministrazioni comunali, di organizzare gli orari di apertura della segreteria comunale anche nelle ore pomeridiane, escluso l'ultimo giorno, avendo cura di darne adeguata pubblicità e comunicazione.

§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta detagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni (vedi allegati nn. 8 e 9).

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, con relativi allegati e contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

E', tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc.).

E', poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

§ 14 - Sanzioni penali.

La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e punita con sanzioni particolarmente gravi.

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.

A ciascuna competente commissione elettorale circondariale (o alle sottocommissioni elettorali, ove previste ed istituite) spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle liste e delle documentazioni ad esse inerenti.

L'esame delle liste da parte della commissione deve essere effettuato entro il giorno successivo alla presentazione delle stesse; in ogni caso tali operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Per consentire l'esecuzione degli adempimenti della commissione e per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l'esame delle liste, è necessario che la sede della commissione rimanga aperta con orario continuato fino alle ore 19,00.

Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la verifica delle liste, disciplinati dall'art. 18 del T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono:

A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei sottoscrittori delle liste.

L'adempimento consiste:

1) nel verificare che le liste e le candidature a sindaco siano state presentate nel termine stabilito dalla legge;

2) nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella dichiarazione di presentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti);

3) nell'accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi) rilasciati dal sindaco.

E' opportuno ricordare che sulla problematica relativa alla ricusazione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99 si è così pronunciata: "Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo ri-

scontro della qualità di elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico n. 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di recusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

1) Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960 ;

2) Il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può recusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune".

3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell' art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione).

4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro

di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960. La decisione dell'Adunanza Plenaria fa riferimento agli articoli 32 e 33 del Testo Unico del 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali nel resto dell'Italia. Pur tuttavia si ritiene applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme del Testo Unico approvato con D.P.Reg. il 20 agosto 1960 n. 3, agli articoli 17 e 18 riproducono il dettato normativo statale.

Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le anzidette verifiche, il numero dei presentatori contrasta con quello prescritto dalla legge, essa dovrà essere eliminata.

Le operazioni di verifica di cui ai punti 2) e 3) non devono essere effettuate nei confronti di quelle liste presentate da partiti o gruppi politici per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione.

In tal caso, tuttavia, la commissione elettorale circondariale provvederà a controllare se la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dalle persone autorizzate e cioè dal presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti a tal fine dallo stesso delegati (all. n. 3 bis).

B) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.

L'operazione consiste, anzitutto, nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista e dei candidati a sindaco, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione.

Analogamente dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e la lista collegata, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e la lista o le liste collegate, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dovrà, altresì, essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. ⁽⁴⁾.

Ove ricorra anche una di tali condizioni, la candidatura non dovrà essere ammessa (art. 18, comma 1, lett. b), del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

(4) Al riguardo si rimanda alla nota n. 13 di pag 90

C) Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall'art. 7, comma 8, della l. r. n. 7/92, come sostituito dall'art.1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 ⁽⁵⁾.

D) Cancellazione dei candidati compresi in altre liste. L'operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, comma 1, lett. d) e 21, comma 1, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

E) Verifica del numero dei candidati compresi nella lista e della rappresentanza di genere.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista, oltre alla espressa previsione del candidato alla carica di sindaco, alla stessa collegato, ha un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, o, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite prescritto, la lista dovrà essere ruscata (artt. 18, lett. e) ed e bis) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Resta salva, tuttavia, la possibilità di integrazione della lista o sostituzione con un'altra, sino a quando non sia scaduto il termine per la presentazione.

Qualora, poi, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito (numero eccedente i consiglieri da eleggere nel comune), la commissione provvederà a ridurlo a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. R. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite

(5) La norma su citata così recita: "I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato."

massimo prescritto, non saranno, necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, per effetto delle cancellazioni effettuate in base alle lettere B), C) e D).

Se per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere B), C) e D), la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata, rimanendo salva, in tal caso, la possibilità di integrazione o sostituzione sino alla scadenza del termine per la presentazione.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti (Cons. Stato Sez. V dec. n. 581/1990).

Un esame ulteriore, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8, consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 35/97 e cioè che: nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla composizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, si veda paragrafo 3, la stessa lista sarà riusata.

F) Esame del contrassegno di lista

L'operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso dovrà essere riusato qualora risulti identico o facilmente confondibile con quello di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Vanno, inoltre, ricusati i contrassegni di lista notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo politico stesso, mediante firma autenticata.

Verificandosi tali ipotesi, gli artt. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, non dispongono l'immediata eliminazione della lista, ma soltanto la ricusazione del contrassegno della lista prescelta.

In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o della autorizzazione di cui si è detto sopra; della ricusazione deve essere dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorra) ai delegati stessi. Se il nuovo contrassegno o l'autorizzazione non verranno presentati o se essi non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.

G) Regularizzazione di documentazione

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Quanto precede, secondo il comma 2 dell'art. 18, T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto con l'articolo 2 della l.r. 20.8.1994, n. 32. Si precisa che la regularizzazione introdotta supplisce la carenza dei requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di dichiarazioni così come prescritti) e non la mancanza della documentazione (Cfr. T.A.R. - Sezione Catania - Sez. I - sent. n. 1278/1994).

§16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite.

§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

L'art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che la commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, distinto sorteggio.

Ciò in quanto in materia di sorteggio afferente le liste di cui ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la regola applicabile si ricava dalle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, riguardante il regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali. Le disposizioni di detto D. P. R. si applicano al procedimento elettorale regionale siciliano ove compatibili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Il sorteggio va effettuato indistintamente per tutte le liste e non per gruppi di liste collegate a singoli candidati a sindaco.

Sulle schede di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto.

Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che precede l'elezione (art. 19, c. 1, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

A seguito dell'entrata in vigore (16 settembre 2010) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, che approva il codice del processo amministrativo, il termine di cui agli artt. 19 e 22 sopra menzionati (entro il 15° giorno che precede le elezioni), per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali, dovrà intendersi "entro l'8° giorno che precede le elezioni".

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la commissione deve comunicare al sindaco le candidature ammesse (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui all'allegato 10.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione.

§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati.

È da tenere presente, infine, che, ai sensi dell'art. 23, T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, la commissione elettorale circondariale, entro il giovedì antecedente il giorno della elezione, dovrà comunicare al sindaco l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, perché il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al presidente dell'ufficio centrale.

Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§20 - Carattere facoltativo della designazione.

Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale e che la firma dei delegati deve essere autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, peraltro, non sono obbligatorie poiché avvengono nell'interesse della lista rappresentata e del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 21 - Modalità della designazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, vanno fatte con apposita dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone abilitate e nei modi di rito.

Le designazioni possono essere fatte in unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente; ciò al fine di assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Esse vanno, tuttavia, redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Al momento della designazione dei rappresentanti di lista, va verificata la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990⁽⁶⁾ e s.m.i.

(6) - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere compilata seguendo la formulazione di cui all'allegato n. 11.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, possono essere designati quali delegati le medesime persone ed è ovvio che in tal caso alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

2021, n. 108: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
(7) - Qualora per lo stesso giorno vengono indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato (art. 1, l.r. 4 maggio 1979, n. 74). Ciò incide anche sul termine per la designazione dei rappresentanti di lista. Pertanto, di volta in volta, si vedano le scadenze riportate nel calendario delle operazioni elettorali.

§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato⁽⁸⁾ precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione stessa (art. 23, comma 2, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legislazione regionale non contiene alcun cenno circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista ma si ritiene che essi debbano essere elettori del comune, stante quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/90: *Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.* Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni normative regionali, nulla vieta ai Presidenti di seggio, facendone ovviamente menzione nei verbali, di consentire al candidato di svolgere le funzioni di rappresentante di lista.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di elezioni è opportuno che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni.

Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è conveniente che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono contemporaneamente.

§ 23 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di esistere a tutte le operazioni elettorali sedendo in prossimità del tavolo del seggio;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (*Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco.

A norma degli artt. 19 e 22 del T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il sindaco deve provvedere alla preparazione del manifesto recante le liste dei candidati per l'affissione, entro il 15° giorno precedente l'elezione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.

Il manifesto (allegati nn. 12 e 12 bis) dovrà essere stampato in numero di copie sufficiente per un'adeguata diffusione.

§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco Norme di disciplina.

L'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Il successivo articolo 3, comma 5, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁽⁸⁾, prevede un secondo turno elettorale, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga l'elezione ai sensi del comma 4 dell'art. 3 richiamato.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art. 3, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se, a seguito di ballottaggio, vi sia ulteriore parità, viene eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.r. n. 35/97, con la lista, o il gruppo di liste, per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età (art. 3, comma 8, l.r. n. 35/97).

L'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dispone, al comma 1, che le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito,

(8) Comma modificato dall'art. 3 comma 3 lettera b) della Legge Regionale 11 agosto 2016 n. 17.

dalle norme relative allo svolgimento del primo turno ed aggiunge, al comma 2, che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

Inoltre, si fa presente che qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali (art. 9, comma 3, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 39 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26). Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al precedente periodo non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3⁽⁹⁾.

Per quanto attiene ai criteri di elezione al 2° turno di ballottaggio, il comma 8 dell'art. 9 della Legge regionale 26.08.1992, n. 7, dispone che al 2° turno è eletto il candidato sindaco che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Analoga disposizione è contenuta nel comma 4 dell'art. 2 della Legge regionale 15.09.1997, n. 35 per i comuni fino a 15.000 abitanti e nel comma 8 dell'art. 3 sempre della medesima Legge regionale 15.09.1997, n. 35 per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

Il successivo comma 9 dell'art. 9 della Legge regionale 26.08.1992, n. 7, disciplina l'elezione al 2° turno di ballottaggio nel caso permanga una sola valida candidatura, comma 9 che, comunque, risulta implicitamente abrogato dall'entrata in vigore dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della Legge regionale 19.02.2026, n. 4, che hanno integrato, rispettivamente il comma 4 dell'art. 2 della Legge regionale 15.09.1997, n. 35 ed introdotto il comma 8bis all'art. 3 della medesima norma.

Infatti, i richiamati commi 1 e 2 dell'art. 7 della norma regionale, hanno introdotto una previsione normativa che integra, analogamente, la disciplina per l'elezione del Sindaco in caso di ballottaggio, per entrambe le tipologie di classe demografica dei comuni, ovvero “Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, al secondo turno il candidato alla carica di sindaco è eletto nel caso in cui riporti un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova ele-

(9) L'art. 40 dei T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è riportato nella parte relativa alle disposizioni legislative.

zione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.”.

Conseguentemente, si rileva che la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della Legge regionale 19.02.2026, n. 4, di analogo contenuto, non ha introdotto un nuovo istituto, ma, bensì, è intervenuta, in senso modificativo, su una disciplina normativa già vigente data dall'art. 9 della Legge regionale 26.08.1992, n. 7, ed in particolare dal comma 9, che comunque, si ribadisce, risulta implicitamente abrogato dall'entrata in vigore dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della Legge regionale 19.02.2026, n. 4, che hanno integrato, rispettivamente il comma 4 dell'art. 2 della Legge regionale 15.09.1997, n. 35 ed introdotto il comma 8bis all'art. 3 della medesima norma. ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il programma amministrativo presentato al primo turno entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, anche nella parte relativa alla indicazione dei criteri per la formazione della giunta. È fatto obbligo, inoltre, ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio di indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare a pena di esclusione (art. 9 comma 4 bis, l.r. n. 7/92). Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti

(10) Per la disciplina del secondo turno di votazione vedasi art. 9 Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7.

(11) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale del comune riguarda tutti gli organi del medesimo.

Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica (art. 9 comma 4 bis, l.r. n. 7/92). La documentazione che i candidati ammessi al ballottaggio dovranno produrre sarà presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (art. 9, comma 5 bis, l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 39, comma 2, l.r. n. 26/93).

§ 27 Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'ufficio centrale (o l'adunanza dei presidenti di seggio) comunicherà alla commissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del quorum elettorale richiesto al primo turno.

La commissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti previsti per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature.

Le operazioni di verifica devono completarsi entro lo stesso giorno di inizio del loro esame e, comunque, entro ventiquattro ore dal loro inizio.

§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto.

La commissione elettorale circondariale, accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine dei candidati (art. 7, u. c, l.r. n. 7/92), entro il giorno successivo alla ricezione degli atti, ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede (art. 9, comma 6, l.r. n. 7/92).

Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione (art. 9, comma 7, l.r. n. 7/92).

§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO
A 15.000 ABITANTI



ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ⁽¹⁾

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 17 del T.U. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo in data, candidato alla carica di Sindaco il Sig. nato a il
Per le predette elezioni, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

COGNOME NOME⁽²⁾ LUOGO E DATA DI NASCITA

1.
2.
3.
4.
5.

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il Sig. nato a il
e domiciliato in ed il Sig. nato
a il e domiciliato in, i quali assistono, su
convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i
rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Adunanza dei Presidenti di seggio.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle
liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
- c) numero dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati;
- e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere
comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
- g) numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. dimorante in

..... addì

Contrassegno

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. *(indicare il numero in cifre ed in lettere)*

....., addi.....

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁹⁾

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.

Tuttavia, si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente, oltre al simbolo della lista, anche l'indicazione dei nomi dei candidati, in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme, destinato a costituire un unico documento, deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

⁽⁹⁾ L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).



ALLEGATO N. 1ter

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale⁽¹⁾

ATTO SEPARATO

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di di
n. candidati, che si svolgerà in data

La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del Sig. nato a
il

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono⁽²⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

⁽¹⁾ Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro

⁽²⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione



Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2^a, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. *(indicare il numero in cifre ed in lettere)*

....., addi.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁹⁾

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.

Tuttavia, si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente, oltre al simbolo della lista, anche l'indicazione dei nomi dei candidati, in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme, destinato a costituire un unico documento, deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

⁽⁹⁾ L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 2

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati per l'elettore
che non sappia o che non possa sottoscrivere

COMUNE DI

L'anno....., addì del mese di
innanzi a me
nell'Ufficio Comunale di e alla presenza dei
Signori⁽¹⁾
è comparso il Sig. ⁽¹⁾ il quale ha
dichiarato di non sapere, ovvero di non potere, sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del T.U.
reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/93, alla dichiarazione di presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale del Comune
di che avrà luogo in data
e recante il contrassegno

Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di(.....)

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il
Sig.
(nome, cognome, luogo e data di nascita)

In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di
presentazione della lista dei candidati.

(Firma dei Testimoni)

1.

2.

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di
presentazione di lista di candidati senza
obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto ⁽¹⁾ nella qualità di ⁽²⁾
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune di
che avverranno in data, una lista che ha il seguente
contrassegno

Contrassegno

ed è composta da candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

1. ⁽³⁾
2.
3.
4.

Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig.
nato a il

Delega il Sig. domiciliato in ed il
Sig. domiciliato in, i quali
hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.

A corredo della presente unisce:

- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico autenticato ⁽³⁾;
- numero dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata;
- numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- numero certificati dei quali n. collettivi attestanti che i candidati sono elettori in un comune della Repubblica;
- numero esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto;
- dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati (Per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni (Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio, comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. domiciliato

....., addì

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra
estesa dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig.
nato a il, domiciliato
in, della cui identità sono certo.
....., addì

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

⁽²⁾ Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico; qualità di rappresentante incaricato.

⁽³⁾ Il documento è da allegare solo se ricorre il caso.

⁽⁴⁾ L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e della legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 3 bis

Modello di delega per la presentazione della lista dei candidati a consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è richiesta sottoscrizione

Il sottoscritto
nella qualità di ⁽¹⁾

D E L E G A

Il Sig. ⁽²⁾ nato a
il domiciliato in a sottoscrivere e a
presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno:

.....
.....
.....

per la elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di
che avrà luogo il

....., addì

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal
Sig., nato a
il domiciliato in
in qualità di della cui identità sono certo.

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽³⁾

⁽¹⁾ Segretario o rappresentante regionale del partito o del gruppo politico.

⁽²⁾ Possono essere delegate una o più persone.

⁽³⁾ L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e della legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 4

Modello di certificato collettivo attestante
la iscrizione dei presentatori nelle liste
elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sotto specificati signori presentatori della lista avente il
contrassegno

e della candidatura alla carica di sindaco del Sig.

nato a il

sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune:

1.⁽¹⁾

2.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

⁽¹⁾ Indicare per ciascun presentatore il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali del comune; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 5

**Modello di dichiarazione di accettazione
di candidatura alla carica di Sindaco per
i comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti**

Il sottoscritto ⁽¹⁾..... nato a
il dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
per le elezioni che si svolgeranno
il

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno
- di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
- di non essere candidato né alla carica di Sindaco né alla carica di consigliere comunale in altro comune;
- di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
- di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge sanzionate dall'art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7;
- di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude:

- apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n.35; (vedi all. n. 6)
- programma amministrativo comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.

....., addì

.....
(Firma del candidato alla carica di sindaco)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza alla sopra
estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig.

nato a il
domiciliato in, della cui identità sono certo.

....., addì

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁽²⁾

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

⁽²⁾ L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 5 ter

Modello di dichiarazione di collegamento della
lista dei candidati a consigliere comunale alla
candidatura di Sindaco

I sottoscritti
e
nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere comunale, recante il contrassegno
per la elezione del consiglio comunale di
indetta per il giorno , dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla
candidatura a sindaco del Comune di del
Sig.

..... addì

.....

.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).

ALLEGATO N. 5 quater
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere comunale

Il sottoscritto⁽¹⁾ dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno..... per la elezione di n. consiglieri comunali di indetta per il giorno

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- di non avere accettato la candidatura per altre liste del Comune;
- di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di);
- di non essere consigliere in altro Comune;
- di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n° 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, L.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n. 6 bis).

....., addì

.....
(Firma del candidato alla carica di consigliere comunale)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. nato a il, domiciliato in della cui identità sono certo.

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁽²⁾

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

⁽²⁾ L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione del candidato
alla carica di sindaco, resa davanti a
pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della
Lr. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della
Lr. n. 35/97

In data, davanti a me⁽¹⁾:

è comparso il Sig.
nato a, il e residente in,
via, n. della cui identità personale sono certo
per

Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura a sindaco
di che avrà luogo in data,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni
amministrative⁽²⁾:

....., addì

.....
(Firma del comparente)

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

⁽²⁾ La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.º 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 6 bis

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale.

Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97

In data, davanti a me⁽¹⁾:

è comparso il Sig.
nato a, il e residente in
via, n. della cui identità personale sono certo
per

Il predetto componente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l'elezione del consiglio comunale di, che avrà luogo in data, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative⁽²⁾:

....., addì

.....
(Firma del componente)

Come da richiesta del componente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

⁽²⁾ La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 7
Modello di certificato collettivo
attestante la iscrizione dei candidati
nelle liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i Sigg.:

1.⁽¹⁾

2.

3.

candidati della lista avente il contrassegno

..... sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

⁽¹⁾ Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 8

MOD. n. 9 CS

Modello di ricevuta di una lista di candidati
per i comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti, da rilasciarsi dal Segretario
Comunale o da chi lo sostituisce legalmente

COMUNE DI.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore dal
Sig..... una lista recante
il contrassegno
di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di
nonché la candidatura per l'elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la presente lista di candidati al consiglio comunale;
- c) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
- d) numero..... dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
- e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- f) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁽¹⁾;
- g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno metà degli assessori che il candidato a Sindaco intende nominare;
- i) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Adunanza dei presidenti di seggio.

....., addì



Il Segretario Comunale

.....

⁽¹⁾ Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.

ALLEGATO N. 10

MOD. n. 11 CS

**Modello di comunicazione al
Sindaco delle candidature ammesse**

**COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI**

-----, addì

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio di codesto Comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le sottoelencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato, e le collegate liste di candidati a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm. 10 di diametro):

Candidato alla carica di Sindaco N.
Lista collegata⁽¹⁾ avente il contrassegnoN.

Candidati:

1.
2.
3.

La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.



**Il Presidente
della Commissione elettorale circondariale**

.....

⁽¹⁾ Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco può essere collegato a più liste.

ALLEGATO N. 11

MOD. n. 12 CS

**Modello di ricevuta di designazione dei
rappresentanti effettivi e supplenti di lista
presso la sezione o presso l'Ufficio Centrale**

COMUNE DI.....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno, il giorno del mese di
alle ore è stata presentata a questa segreteria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata
secondo l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 49 della l.r. 1/9/1993, n. 26 a firma dei Signori:

.....
.....
.....
quali delegati della lista dei candidati a consigliere comunale contraddistinta col n.recante il
contrassegno

.....
e collegata alla candidatura a sindaco del Sig.
nato a il con la quale si designano
rispettivamente quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso la sezione n. oppure presso
l'Ufficio centrale, i Signori:

1. nato a
..... il e domiciliato a
..... in via n.
2. nato a
..... il e domiciliato a
..... in via n.



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ALLEGATO N. 12

MOD. n. 15 CS

Modello di manifesto per la pubblicazione dei
candidati alla carica di sindaco e delle liste dei
candidati per i comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti

COMUNE DI.....

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà
luogo in data

Candidato alla carica di Sindaco	Candidato alla carica di Sindaco	Candidato alla carica di Sindaco
1.....	2.....	3.....
LISTA COLLEGATA	LISTA COLLEGATA	LISTA COLLEGATA
		

....., addì

IL SINDACO

.....

ALLEGATO N. 13

Modello di dichiarazione prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 per i cittadini dell'Unione Europea, candidati alle elezioni comunali

**CITTADINO DELL' UNIONE EUROPEA
CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI
DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 197**

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
in relazione alla presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno
.....
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di :
.....
.....
che si svolgerà domenica,

Visto l'art. 5, n. 1, lett.a), del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.", che testualmente recita:

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:
- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; ... omissis ...

DICHIARA

- di essere cittadino/a
- di essere residente nel suddetto Comune, in Via n.
- di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo

....., addì

Il dichiarante

.....
(firma per esteso e leggibile)